



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
21 GEN. 2019
ARRIVO Prot. n. 0006608 del 21.01.2019

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 7/9/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al Fg. 8, p.lla 210 per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla S.P. Andria - Trani Km 2.
Ditta proponente: SANGUEDOLCE S.r.l.

Fogli aggiunti n. _____



Il Dirigente
Dr. Giuseppe BORGIA

L'Assessore
Avv. Pierpaolo MATTEIA

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____
ore _____

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010 n. 160 prevede che nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge n. 241/1990 e alle altre normative di settore, in seduta pubblica;
- la Giunta Regionale con Deliberazione del 22 novembre 2011 n. 2581, ha approvato gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", sostituendo, per la parte relativa alle varianti urbanistiche, le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27/11/2007;
- in data 20 luglio 2017, con nota protocollata al N. 60033, il signor SANGUEDOLCE TOMMASO, nato ad Andria l'11.8.1956 ed ivi residente alla Via Castel del Monte n. 19, nella qualità di legale rappresentante della "SANGUEDOLCE S.r.l.", con sede in Andria alla Via S.P. n. 130 Andria – Trani km 2 – Partita IVA: 05224460724 - chiedeva il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico per l'effettuazione dei lavori di ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla Via S.P. Andria – Trani al Km 2, in contrasto con lo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, su area riportata nel Catasto Terreni al foglio 8, particella 210, classificata nel P.R.G. come D1/9, rientrante nel P.U.E. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85/2005, allegando la seguente documentazione a firma dell'Ing. Tommaso Losito e dell'Ing. Mario Losito:

Relazione generale;

Tavola 1: Inquadramento Urbanistico;

Tavola 2: Piante, prospetti e sezioni;

Tavola T-01: Relazione su risparmio energetico;

Tavola T-02: Impianti termici e di condizionamento;

Tavola E-01: Impianto Elettrico F.M. e Illuminazione;

Tavola E-02: Schemi unifilare – Cabina elettrica;

Tavola I-01: Impianto idrico;

Tavola I-02: Impianto fognario civile e industriale;

Tavola I-03: Impianto raccolta acqua piovana;

Relazione illustrativa;

Studio di compatibilità idrologica ed idraulica;

Tavola 3 - Dettaglio recinzioni ed urbanizzazioni (esistenti e di progetto);

Stralcio Tav. 6.1 del PUE (urbanizzazioni);

Autorizzazione AQP n.103R/2018 BAT;

Contratto fornitura energia;

Contratto fornitura gas;

Rapporto Preliminare Ambientale (verifica assoggettabilità a VAS);

Dichiarazione sulla quantità dei prodotti lavorati;

Schema di convenzione (stralcio Tav. 10 del PUE);

Computo metrico urbanizzazioni primarie da realizzare;

delega ai progettisti per la presentazione on-line della pratica;



- in data 24/4/2018 – Prot. N. 37741 veniva inviata la seguente documentazione integrativa/sostitutiva:

Relazione illustrativa – RI.agg1 (art. 8 del D.P.R. n. 160/2010) datata 5.4.2018;

Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica Assoggettabilità alla VAS – RPA.agg1: datata 5.4.2018;

Tavola 1/agg1: Inquadramento datata 5.4.2018;

Computo metrico urbanizzazioni primarie;

Dichiarazione a firma del Per. Ind. Eligio Mansi di esclusione del progetto dalla Valutazione Antincendio;

- l'Ufficio, espletata la rituale istruttoria, esprimeva in data 26 giugno 2018 parere favorevole all'ammissibilità alla procedura di variante urbanistica per il progetto di ampliamento dell'attività produttiva presentato dalla "SANGUEDOLCE S.r.l.", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 160/2010, avendo verificato la sussistenza dei pre-requisiti previsti al punto 4 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. N 160/2010" della Regione Puglia di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581;

- con nota prot. 60560 del 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento, Arch. Emanuele Ribatti, e il Dirigente, Ing. Felice Piscitelli, attestavano la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'art. 7, comma 7.2, lett. c) del Regolamento Regionale 9/10/2013 N. 18, per essere assolti tutti gli adempimenti in materia di VAS e che, nel dettaglio, risultavano verificate le seguenti condizioni:

a)- varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:

D)- non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi.

II) non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata" e

III) non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;

- con determinazione dirigenziale n. 1918 del 2.7.2018 si prendeva atto della esclusione dalla procedura VAS della richiesta formulata dalla "SANGUEDOLCE S.r.l." di ampliamento dell'insediamento produttivo in quanto tale intervento rientrava nelle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS (art. 7 comma 7.2 lett. c) del Regolamento Regionale n. 18 del 9/10/2013), per le quali si intendevano assolti tutti gli adempimenti in materia di VAS e che, nel dettaglio, risultavano verificate le seguenti condizioni:

a)- varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:

D)- non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi.

II) non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza – livello II "valutazione appropriata" e

III) non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;

e si determinava di convocare specifica conferenza di servizi, come prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

- la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota Prot. n. 7217 del 3 luglio 2018, riscontrando la nota inviata dal Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria in data 2.7.2018 – Prot. n. 60552 -, prendeva atto dell'avvio della procedura di registrazione, ai sensi del comma 7.4 del Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, del piano urbanistico comunale denominato “Ampliamento di un insediamento produttivo in contrasto con lo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, del complesso aziendale industriale adibito ad industria casearia, sito in Andria sulla S.P. Andria – Trani Km 2, precisando che entro trenta giorni avrebbe comunicato la conclusione della procedura di registrazione;
- la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota Prot. n. 7718 del 16 luglio 2018, pervenuta il 16 luglio 2018 e protocollata al N. 65065, comunicava la conclusione della procedura di registrazione;
- con nota del 29 giugno 2018 inviata alla Regione Puglia – Settore Urbanistica in data 2 luglio 2018 – Prot. N. 60257, alla Provincia BAT – Settore Viabilità e Settore Ambiente ed all'Autorità di Bacino in data 2 luglio 2018 – Prot. N. 60309 ed alla ASL BAT Servizio SISP e SPESAL in data 2.7.2018 – Prot. N. 60291 - veniva indetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, prevedendosi per il giorno 27 agosto 2018 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza e stabilendosi la data del 6 settembre 2018 per lo svolgimento dell'eventuale riunione in modalità sincrona; termini che con nota del 10 luglio 2018 – Prot. N. 63185 veniva differiti rispettivamente alla data del 31 agosto 2018 e 10 settembre 2018;
- **la Regione Puglia** – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica, con nota Prot. 7312 del 28/08/2018, pervenuta in pari data e protocollata al N. 76524, esprimeva parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta “SANGUEDOLCE S.r.l.” subordinando lo stesso all'accoglimento delle seguenti prescrizioni:
 - a)- cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree rivenienti dalle opere di urbanizzazione primaria pari a mq 429,00;
 - b)- le aree a parcheggio, pari a mq 2.794, ricadenti nell'area oggetto di intervento, dovranno realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico, senza opere di impermeabilizzazione e con impatto minimo per la salvaguardia della morfologia dei luoghi; dovranno, altresì, essere ubicate secondo una logica posizionale rispetto ai corpi di fabbrica, che consenta un'ideonea circolazione veicolare e pedonale nelle aree proprie del sito;
 - c)- la delibera di approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini fissati in delibera, ciò in quanto la mancata realizzazione dell'opera comporta la decadenza della variante urbanistica ed il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente (punto 8 della delibera di G.R. n. 2581/2011);
 - d)- si provveda alla stipula di apposita convenzione con la ditta proponente SANGUEDOLCE S.r.l. , anche per quanto riguarda le aree a standard urbanistici da monetizzare;
 - e)- qualora il Comune intenda ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard, la suddetta monetizzazione sia vincolata al reperimento delle stesse aree o nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento o dislocandole a servizio di ulteriori zone del centro urbano laddove risultano carenti le urbanizzazioni secondarie;



- **la ASL BAT** con nota del 25.7.2018 – Prot. n. 46250, a firma del Dirigente Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, esprimeva parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta “SANGUEDOLCE S.r.l.”;
- **l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** – Sede Puglia, con nota in data 31.8.2018 Prot. N. 9428, pervenuta in data 3.9.2018 – Prot. N. 77898, esprimeva parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta “SANGUEDOLCE S.r.l.”;
- **la Provincia Bat – VI Settore Ambiente** - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricolture e Aziende Agricole, Rifiuti, Elettrodomoti esprimeva parere favorevole con Determinazione Dirigenziale N. 808 del 7.9.2018, contenente adozione di schema di Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, alle emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico, relativa all’attività di lavorazione del latte e suoi derivati presso lo stabilimento sito sulla S.P. Andria – Trani al Km 2;
- **la Provincia Bat Settore Viabilità** non faceva pervenire alcun parere entro i termini previsti dall’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2016) e, pertanto, tale parere si riteneva acquisito quale assenso senza condizioni;
- considerato che erano stati acquisiti tutti i pareri prescritti dalle norme vigenti per l’accoglimento della richiesta di variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta “SANGUEDOLCE S.r.l.” in data 20.7.2017 e che detti pareri erano risultati tutti favorevoli, con determinazione dirigenziale N. 2678 del 2/10/2018 si prendeva atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14/bis della legge n. 241/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2016, relativamente alla richiesta di variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta “SANGUEDOLCE S.r.l.” in data 20.7.2017 Prot. N. 60033, con tutte le prescrizioni riportate nei pareri richiamati nelle premesse e si stabiliva che tale determinazione, costituente proposta – adozione della variante urbanistica richiesta dalla SANGUEDOLCE S.r.l., venisse depositata presso la Segreteria Comunale con contestuale pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line ed all’Albo Pretorio ordinario per trenta giorni nonché con affissione di manifesti, con la precisazione che nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni sarebbe stato possibile presentare osservazioni e/o opposizioni e che la stessa, unitamente alle eventuali osservazioni a pervenire ed unitamente alla proposta di deliberazione di variante urbanistica, sarebbe successivamente stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale al fine di sottoporla all’approvazione del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla scadenza dei termini innanzi indicati;
- come prescritto dall’art. 8 degli “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010” approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 22 novembre 2011 n. 2581, per il prosieguo dell’iter procedurale, è stato effettuato il deposito presso la Segreteria Comunale con contestuale affissione all’Albo Pretorio ordinario ed on-line per trenta giorni ed affissione di manifesti, della determinazione dirigenziale N. 2678 del 2.10.2018, costituente la proposta adozione della variante urbanistica e che nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla Segreteria Comunale o al SUAP, come attestato dal Segretario Generale con nota prot. n. 109402 del 5 dicembre 2018;

CONSIDERATO che:

- la conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 126/2016, è stata ritualmente convocata nei termini e nelle forme di legge;
- con nota del 2 ottobre 2018 – Prot. N. 88134 – è stata inviata al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore 7 la determinazione dirigenziale n. 2678 del 2 ottobre 2018 per il deposito e l'affissione, informando della decisione derivante della conclusa conferenza di servizi, di approvazione per la successiva pubblicazione dell'avviso di adozione della variante urbanistica;
- con nota del 5.12.2018 – Prot. N. 109402 – il Segretario Generale ha certificato che la determinazione dirigenziale n. 2678 del 2 ottobre 2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio cartaceo ed on line nonché con affissione di manifesti e depositata presso la Segreteria Generale dal giorno 3 ottobre 2018 al giorno 2 novembre 2018, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, e dall'art. 8 degli “Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010” approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 22 novembre 2011 n. 2581, oltre che delle vigenti leggi urbanistiche e che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione della predetta determinazione non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito;

DATO ATTO che con l'espressione “aree insufficienti rispetto al progetto presentato”, il D.P.R. n. 160/2010 intende riferirsi anche ai casi di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue, sulle quali l'impianto produttivo esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica;

RITENUTO che la variante urbanistica che si determina con il presente procedimento non inficia la pianificazione territoriale generale;

EVIDENZIATO che lo spirito di innovazione legislativa di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 sia quello di favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi;

VISTO che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la determinazione della Conferenza di Servizi dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce proposta di variante urbanistica adottata, sulla quale il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente;

VALUTATO, pertanto, di dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato;

RAMMENTATO che se è pur vero, come pacificamente acclarato in giurisprudenza, che la pronuncia intermedia della conferenza di servizi non esprime efficacia vincolante per il Consiglio Comunale, che nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 42, comma 2 lett. B) del Decreto Legislativo n. 267/2000 si occupa di “*programmi, relazione previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie*” (se così non fosse, il Consiglio Comunale vedrebbe svilito il suo ruolo ad organo “ratificatore” di una decisione presa da altri), in dispregio, peraltro, al principio fondamentale di distinzione delle competenze all'interno della P.A. fra organi titolari del potere di gestione (dirigenti) ed organi titolari del potere di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale), è altrettanto vero che l'eventuale bocciatura del progetto da parte del Consiglio Comunale, a valle di una defatigante e complessa vicenda amministrativa quale appunto la variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, deve essere fondata rigorosamente su una motivazione inconfutabile, oggettiva, puntuale e non apodittica o generica;



RAMMENTATO, altresì, che la variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica – edilizia di un'area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva e deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto, tanto che la cessazione dell'attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica vigente;

RITENUTO che il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all'approvazione della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliata, non essendo pervenute osservazioni;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ii., avente ad oggetto :”Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Urbanistica Nazionale n. 115/1942 e ss. mm. ii.
- la Legge Urbanistica Regionale n. 56/1980 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. n 160/2010 con particolare riferimento all'art. 8;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2011 n. 2581, riguardante gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dec. Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile, per effetto delle potenziali ripercussioni che la monetizzazione delle urbanizzazioni può comportare, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dec. Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere della 5 commissione consiliare permanente;

DELIBERA

1. di prendere atto della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14/bis della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2016, indetta con nota del 2 luglio 2018 – Prot. N. 60257 – 60309 – 60663 e 60291, inviate alla Regione Puglia – Settore Urbanistica, alla Provincia Bat – Settore Viabilità, all'Autorità di Bacino, alla Provincia Bat – Settore Ambiente ed alla ASL BAT Servizio SISP e SPESAL e con successiva nota in data 10 luglio 2018 – Prot. N. 63185 – con la quale si prorogavano i termini per l'invio delle determinazioni di competenza dei predetti Enti;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 2678 del 2.10.2018 relative alla conclusione positiva della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta per l'esame della richiesta avanzata dalla SANGUEDOLCE S.r.l. relativa all'ampliamento dell'insediamento produttivo sito sulla S.P. Andria – Trani al Km 2, su area riportata nel N.C.T. al foglio 8, particella 210, **con variante allo strumento urbanistico ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;**
3. di approvare, pertanto, definitivamente la variante allo strumento urbanistico vigente, limitatamente all'ampliamento del fabbricato indicato sub 2), facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere espresso dalla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità

Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica con la nota in data 28.8.2018 prot. n. 7312, pervenuta in pari data e protocollata al n. 76524 e che qui integralmente si riportano:

- a)- cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree rivenienti dalle opere di urbanizzazione primaria pari a mq 429,00;
 - b)- le aree a parcheggio, pari a mq 2.794, ricadenti nell'area oggetto di intervento, dovranno realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico, senza opere di impermeabilizzazione e con impatto minimo per la salvaguardia della morfologia dei luoghi; dovranno, altresì, essere ubicate secondo una logica posizionale, rispetto ai corpi di fabbrica, che consenta un'idonea circolazione veicolare e pedonale nelle aree proprie del sito;
 - c)- la delibera di approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini fissati in delibera, ciò in quanto la mancata realizzazione dell'opera comporta la decadenza della variante urbanistica ed il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente (punto 8 della delibera di G.R. n. 2581/2011);
 - d)- si provveda alla stipula di apposita convenzione con la ditta proponente SANGUEDOLCE S.r.l. , anche per quanto riguarda le aree a standard urbanistici da monetizzare;
 - e)- qualora il Comune intenda ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard, la suddetta monetizzazione sia vincolata al reperimento delle stesse aree o nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento o dislocandole a servizio di ulteriori zone del centro urbano laddove risultano carenti le urbanizzazioni secondarie.
4. di autorizzare la monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 5, comma 2, con il conseguenziale pagamento dell'importo da versare a titolo di monetizzazione, a determinarsi da parte del Dirigente del Settore 1 del Comune e da vincolare alla realizzazione di aree a standard anche in altre zone del territorio comunale nelle quali tali dotazioni risultano particolarmente carenti;
5. di stabilire, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
- è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
 - le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001;
 - in caso di mancata realizzazione dell'insediamento nei termini di efficacia temporale del provvedimento autorizzativo unico, definiti dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro i termini stabiliti dai provvedimenti comunali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto presentato, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - in caso di cessazione, vendita o simile dell'attività o di fallimento della ditta, l'immobile interessato dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6. di disporre, inoltre, che nel caso di cessazione dell'attività la ditta interessata dovrà darne comunicazione al Comune per i provvedimenti conseguenziali;
7. di dare atto che:
- la presente variante entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo on-line dell'avviso di deposito della medesima variante approvata e col contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente delibera e di tutti gli atti relativi alla variante ed al progetto;



- la delibera consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con relative ed eventuali spese a carico della ditta richiedente;
8. di demandare al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive i necessari adempimenti conseguenziali;
 9. di trasmettere copia della presente determinazione a tutte le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato o contribuito alla Conferenza di Servizi;
 10. di dare atto che sarà dato corso agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 mediante la pubblicazione della presente deliberazione ed allegati sul sito istituzionale del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza, con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).



RELAZIONE DELL'UFFICIO

Trattasi di ampliamento di un insediamento produttivo esistente e destinato alla lavorazione del latte e produzione dei relativi derivati.

La proposta di ampliamento ha beneficiato dell'obbligatorio e vincolante parere della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica nonché degli ulteriori e prescritti pareri.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
V. LUDINO

Il compilatore



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Emanuele R. BORGIA


Il Funzionario Responsabile del SUAP

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

Parere favorevole.

FAVOREVOLE

li, 17-7-2019

Il Dirigente
Dr. Giuseppe BORGIA


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 18-01-2019

Il Responsabile di Settore